



CITTÀ DI JESOLO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE

N. 269 DEL 09/10/2025

a oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA. D.G.R. VENETO N. 377 DEL 15/04/2025. PRESA D'ATTO.

Oggi nove ottobre duemilaventicinque, dalle ore 16:30 circa, presso la sede municipale e da remoto in videoconferenza, si è riunita la giunta comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

		Presente
Christofer De Zotti	Sindaco	SI
Luca Zanotto	Vicesindaco	SI - da remoto
Martina Borin	Assessore	SI
Alberto Maschio	Assessore	SI
Debora Gonella	Assessore	SI

Presiede CHRISTOFER DE ZOTTI – Sindaco.

Partecipa MASSIMO PEDRON – Segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 2025/111 del 29/09/2025 ad oggetto: “PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA. D.G.R. VENETO N. 377 DEL 15/04/2025. PRESA D'ATTO.” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

VISTI gli artt. 42, 48, 107 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis comma 1 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

CON voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2025/111 del 29/09/2025 ad oggetto: “PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA. D.G.R. VENETO N. 377 DEL 15/04/2025. PRESA D'ATTO.”, come qui sotto riportata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
 2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore sicurezza e demanio marittimo.
-

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

RICHIAMATI:

- la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il d.lgs. n. 155 del 13.8.2010 “Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la deliberazione di giunta regionale del Veneto n. 836 del 6.6.2017 che approva il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9.6.2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente.

CONSIDERATO che:

- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (art. 92) e il d.m. 25.02.2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13.3.2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10.11.2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il d.l. 131 del 16.9.2024 (convertito con legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- con deliberazione di giunta regionale del Veneto n. 377 del 15.4.2025 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito P.R.T.R.A.);

DATO ATTO che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (di seguito C.I.S.) del 4.6.2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:
 - livello di allerta 0 - verde: sempre attivo, anche senza superamenti del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{mc}$ della concentrazione di PM10;
 - livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{mc}$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
 - livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{mc}$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- la stazione di riferimento per il Comune di Jesolo è quella denominata “San Donà di Piave”;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, di cui il Comune darà evidenza mediante aggiornamento della pagina web dedicata sul sito internet istituzionale;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

CONSIDERATO che, nelle date 2.7.2025 e 18.9.2025, si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (di seguito T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025, in particolare è stata presentata una dettagliata illustrazione delle misure di competenza dei Comuni, ai sensi dell'aggiornamento del P.R.T.R.A. di cui alla deliberazione di giunta regionale del Veneto n. 377/2025, tenuto conto dei diversi ambiti d'intervento:

- ENERGETICO:
 - apparecchi civili a biomassa;
 - gestione impianti termici;
 - falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio;
 - fonti energetiche rinnovabili in nuovi edifici e ristrutturazioni;
 - efficientamento energetico edifici pubblici;
 - promozione della redazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il clima (PAESC);
- TRASPORTI:
 - trasporto pubblico locale;
 - mobilità sostenibile;
- AGRICOLTURA E ZOOTECNIA:
 - Combustione all'aperto di residui agricoli e forestali;
- PRODUTTIVO:
 - riduzione emissioni impianti biogas/biometano.

CONSIDERATO inoltre che, in sede di riunione del T.T.Z., Città metropolitana di Venezia ha ribadito l'importanza del monitoraggio delle misure del P.R.T.R.A. adottate, in considerazione sia della procedura di infrazione europea che di eventuali criteri di premialità nei bandi per gli incentivi regionali, che avverrà in due momenti all'anno, con richiesta di informazioni ai Comuni secondo le scadenze di seguito riportate:

- prima del 31 ottobre, per la trasmissione alla Regione del report sulle ordinanze emesse;
- prima del 30 maggio, per la trasmissione della relazione annuale al C.I.S. su tutte le misure di competenza.

PRESO ATTO altresì dell'ulteriore elemento innovativo imposto dalla normativa di Piano, Allegato A2 alla deliberazione di giunta regionale del Veneto n. 377/2025, in base alla quale si attribuisce alla Città

metropolitana di Venezia il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inottemperanti all'adozione dei provvedimenti di competenza, sulla base dello schema che verrà proposto e coordinato dal T.T.Z..

CONSIDERATO che l'obiettivo prefisso consiste nel perseguire un progressivo miglioramento della qualità dell'aria finalizzato a conseguire il rispetto del limite giornaliero per le polveri sottili PM10, per cui allo stato attuale persiste il superamento su tutto il territorio veneto, fatta eccezione per la zona montuosa.

RILEVATO che la Città metropolitana di Venezia, in occasione dei T.T.Z.:

- ha ricordato l'importanza dei controlli sul rispetto delle misure adottate, come previsti dal P.R.T.R.A., da effettuare a cura di ogni amministrazione;
- ha precisato che le deroghe alle misure di limitazione del traffico da adottare per la stagione invernale 2025/2026 sono sostanzialmente le stesse della scorsa stagione.

DATO ATTO che, con deliberazione di giunta comunale n. 253 del 01/10/2024, il Comune di Jesolo aveva aderito al pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, di cui alle con D.G.R. n. 786 del 12/07/2024, di estensione della validità delle misure di divieto e limitazione di cui alla D.G.R. n. 238/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di giustizia europea, recante le misure temporanee omogenee di contenimento degli inquinanti atmosferici nei settori sopra citati, disponendo l'adozione di specifici provvedimenti in ambito locale dal 1° ottobre al 30 aprile, periodo di maggior criticità per gli inquinanti atmosferici, fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

RITENUTO pertanto necessario, sulla base di quanto sopra espresso ed in recepimento degli indirizzi in materia forniti dagli organi regionale e metropolitano, informare agli uffici comunali Urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia, Attività Produttive ed al Corpo di Polizia Locale, sull'aggiornamento del P.R.T.R.A., come condiviso con nota prot. com.le n. 72031 del 23/09/2025, demandando agli stessi di vagliare, tra quelle di Piano, le misure di propria competenza da attuare tramite i più opportuni strumenti dell'Ente, al netto delle azioni continuative in ambito energetico e trasporti già di competenza dell'U.O. Ambiente e del Corpo di Polizia Locale - che trovano attuazione mediante l'adozione delle consuete ordinanze relative alla stagione termica invernale -, con la raccomandazione tuttavia di seguire le indicazioni contenute per ogni misura come riportate nel dettaglio nel P.R.T.R.A., dandone evidenza all'U.O. Ambiente entro il 15 maggio di ogni anno, per consentire la restituzione al T.T.Z. ai fini del monitoraggio delle misure di Piano.

VALUTATO che le misure di limitazione sono soggette a rimodulazione in funzione di livelli di allerta come sopra meglio precisato, il cui meccanismo di attivazione e rientro viene comunicato da ARPAV sulla base del bollettino dei livelli di allerta PM10, emesso dal 1° ottobre al 30 aprile.

RITENUTO altresì di impegnare l'Amministrazione comunale:

- nell'informare i cittadini sulle misure a tutela della qualità dell'aria;
- nel garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
- al rispetto delle indicazioni di cui alla presente deliberazione per quanto attiene gli impianti termici di tutti gli edifici a diretta gestione comunale;
- di potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto della limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici.

PRESO ATTO che, in occasione del T.T.Z. del 18.9.2025, si è appreso che, relativamente alle misure in ambito energetico inerenti ai "falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio" sarà avviato un confronto con ARPAV per tramite del T.T.Z. che raccoglierà le proposte delle singole amministrazioni, pertanto il numero e le dimensioni dei falò tradizionali saranno definite al termine della consultazione.

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006 "Norme in materia ambientale";
- il decreto legislativo n. 155 del 13.8.2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- il d.p.r. n. 74 del 16.4.2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 152/2005, in particolare l’art. 5 comma 1”;
- il d.m. n. 186 del 7.11.2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide” che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l’art. 33 della legge regionale n. 33 del 16.4.1985 “Norme per la tutela dell’ambiente”;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- la deliberazione di giunta regionale n. 122 del 10.2.2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del d.lgs. n. 152/2006.”;
- la deliberazione di giunta regionale n. 377 del 15.4.2025;
- la deliberazione di giunta comunale n. 253 del 1.10.2024;
- lo Statuto del Comune di Jesolo.

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria dell’ente.

PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di richiamare integralmente, a ogni effetto di legge - compreso l’obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990 -, le premesse di questo atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto delle misure del P.R.T.R.A. per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da applicare sul territorio comunale nella prossima stagione invernale, con orizzonte dal 1.10.2025;
3. di approvare gli Allegati A e B alla presente, quale parte integrante e sostanziale, recanti i criteri di attivazione delle misure di contrasto all’inquinamento da materiale particolato PM10 e da nitrati, con relative deroghe, soggette a rimodulazione in funzione di livelli di allerta il cui meccanismo di attivazione e rientro viene comunicato da ARPAV sulla base del bollettino dei livelli di allerta PM10 emesso dal 1° ottobre al 30 aprile;
4. di impegnare l’Amministrazione comunale:
 - nell’informare i cittadini sulle misure a tutela della qualità dell’aria;
 - nel garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell’aria e della salute;
 - al rispetto delle indicazioni di cui alla presente deliberazione per quanto attiene gli impianti termici di tutti gli edifici a diretta gestione comunale, nell’ottica di un’attenta politica di risparmio dei consumi energetici del proprio patrimonio edilizio e del contenimento delle polveri sottili;
5. di potenziare i controlli, con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami zootecnici;
6. di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in essere dai dirigenti degli uffici interessati dall’adozione delle misure del P.R.T.R.A.;
7. di trasmettere il presente atto alla Città Metropolitana di Venezia che, tramite il Tavolo Tecnico Zonale, ha il compito di coordinare le azioni di mitigazione dell’inquinamento atmosferico dei comuni metropolitani;

di dichiarare la immediata eseguibilità della delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione, data l'urgenza determinata dalla necessità di provvedere entro i termini di prevista adozione dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE
CLAUDIO VANIN

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
CHRISTOFER DE ZOTTI

Il Segretario comunale
MASSIMO PEDRON

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.3.2005 n.82; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sono parte integrante di questo atto amministrativo i seguenti documenti:

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E FIRMA
sha256: C43B201765DA4C67DE36B1A40B531D5E885803FC442BD80E38147D876DFEDACA

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E FIRMA
sha256: 974EFF9A822848DFDCF1D7317023CD5BE2D901A6A60990BA392CFABC71E4D018

Nome file: Allegato A
sha256: E0894B28CB2DECD4DAA8204EDD14622CBD651741EC038151F16492423BF875A1

Nome file: Allegato B
sha256: E69B564245DC34615449DF9F6867898F1832134633CB48FE40D141B9F9B48AB6

Nome file: Allegato C
sha256: 2518AF09AB0780E4B90B03A8BBBE5F28C08BB4FB6E909309AD319665737B14BD

Nome file: Allegato A-signed
sha256: 6A39C57672D8E8F5C16BBAB7FF861E68EEFE16328813BC44DDCA53D824B51F06

Nome file: Allegato B-signed
sha256: 61704A5D72D8BE56007D69FAD0CE6A72274B407927D07E29A767D71C89441D8E

Nome file: Allegato C-signed
sha256: 1B754E774DA8CD7968482B945F80DAD1F1FD0F29A542B5DF76461CC21F0207E1

ALLEGATO A

SCHEMA DI ORDINANZA IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI, FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE, FUOCHI D'ARTIFICO E COMBUSTIONI ALL'APERTO.

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, REGOLAMENTAZIONE DEI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE, FUOCHI D'ARTIFICO E COMBUSTIONI ALL'APERTO, PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI - ANNI 2025-2026.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili.

RICHIAMATI:

- la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il d.lgs. n. 155 del 13.8.2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la deliberazione di giunta regionale del Veneto n. 836 del 6.6.2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9.6.2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente.

CONSIDERATO che:

- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (art. 92) e il d.m. 25.02.2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13.3.2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10.11.2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il d.l. 131 del 16.9.2024 (convertito con legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- con deliberazione di giunta regionale del Veneto n. 377 del 15.4.2025 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito P.R.T.R.A.).

DATO ATTO che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (di seguito C.I.S.) del 4.6.2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:
 - livello di allerta 0 - verde: sempre attivo, anche senza superamenti del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{mc}$ della concentrazione di PM10;
 - livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{mc}$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
 - livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{mc}$ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

- la stazione di riferimento per il Comune di Jesolo è quella denominata “San Donà di Piave”;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, di cui il Comune darà evidenza mediante aggiornamento della pagina web dedicata sul sito internet istituzionale;
- l’attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell’aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

CONSIDERATO che, nelle date 2.7.2025 e 18.9.2025, si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (di seguito T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025, in particolare è stata presentata una dettagliata illustrazione delle misure di competenza dei Comuni, ai sensi dell’aggiornamento del P.R.T.R.A. di cui alla deliberazione di giunta regionale del Veneto n. 377/2025, tenuto conto dei diversi ambiti d’intervento: energetico, trasporti, agricoltura e zootecnia, produttivo.

PRESO ATTO che, in occasione del T.T.Z. del 18.9.2025, si è appreso che, relativamente alle misure in ambito energetico inerenti ai “falò tradizionali, barbecue e fuochi d’artificio” sarà avviato un confronto con ARPAV per tramite del T.T.Z. che raccoglierà le proposte delle singole amministrazioni, pertanto il numero e le dimensioni dei falò tradizionali saranno definite al termine della consultazione.

DATO ATTO che, con deliberazione di giunta comunale n. 253 del 01/10/2024, il Comune di Jesolo aveva aderito al pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria, di cui alle con D.G.R. n. 786 del 12/07/2024, di estensione della validità delle misure di divieto e limitazione di cui alla D.G.R. n. 238/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di giustizia europea, recante le misure temporanee omogenee di contenimento degli inquinanti atmosferici nei settori sopra citati, disponendo l’adozione di specifici provvedimenti in ambito locale dal 1° ottobre al 30 aprile, periodo di maggior criticità per gli inquinanti atmosferici, fino all’approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera.

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. ____ del ____ con cui l’amministrazione comunale ha preso atto delle misure del P.R.T.R.A. approvato con deliberazione di giunta regionale n. 377 del 15.4.2025 per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da applicare sul territorio comunale nella prossima stagione invernale, con orizzonte dal 1.10.2025, demandandone l’attuazione mediante atti posti in essere dal dirigente del settore di competenza.

RICHIAMATE altresì le ordinanze n. 116 del 19.10.2022, n. 186 del 20.12.2023 e n. 160 del 7.10.2024 che hanno disposto l’applicazione sul territorio comunale delle misure di limitazione all’utilizzo degli impianti termici, divieto di combustione e di spandimento di liquami zootecnici, mirate al contenimento degli inquinanti atmosferici, nelle rispettive stagioni invernali, con periodo di efficacia fino al 30.4.2025.

VISTI:

- il decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006 “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legislativo n. 155 del 13.8.2010 “Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il d.p.r. n. 74 del 16.4.2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 152/2005, in particolare l’art. 5 comma 1”;
- il d.m. n. 186 del 7.11.2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide” che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l’art. 33 della legge regionale n. 33 del 16.4.1985 “Norme per la tutela dell’ambiente”;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;

- la deliberazione di giunta regionale n. 122 del 10.2.2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del d.lgs. n. 152/2006.”;
- la deliberazione di giunta regionale n. 377 del 15.4.2025;
- la deliberazione di giunta comunale n. ____ del ____;
- lo Statuto del Comune di Jesolo.

tutto ciò premesso,

ORDINA

sulla base dei livelli di allerta attivati dai bollettini di previsione della qualità dell’aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati), su tutto il territorio comunale, le seguenti disposizioni:

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- 19°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

A3. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- 18 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

TUTTO L'ANNO

A5. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A6. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza \leq a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 25 mg/Nm³;
- i generatori di potenza $>$ a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm³.

A7. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006.

B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFCIO

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a).

Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.

Con riferimento all'evento svolto nel periodo dell'Epifania, il numero dei falò accesi non potrà essere superiore a n. (da definire).

B.2 L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai (da definire), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

B3. I "barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero (da definire).

Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

B4. Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).

Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

C1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

D. SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 15 aprile 2026

D1. Obbligo di interramento di concimi a base di urea entro 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

D2. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe; sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.

Il presente provvedimento ha validità dal 1.10.2025 al 30.9.2026, salvo quanto sopra diversamente disciplinato.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line fino al 30 settembre 2026 con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

- che il presente provvedimento venga trasmesso in copia:

- alla Città metropolitana di Venezia - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ);
- all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- alla Prefettura U.T.G. di Venezia;
- alla Questura di Venezia;
- al Commissariato di P.S. di Jesolo;
- alla stazione Carabinieri di Jesolo;
- al distaccamento Vigili del Fuoco di Jesolo;
- alla tenenza di Guardia di Finanza di Jesolo;
- alla Direzione Sanitaria dell'AULSS4 - Veneto Orientale;
- al Corpo di Polizia Locale - Sede, per i controlli di competenza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO B

SCHEMA DI ORDINANZA IN MATERIA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DA APPLICARE DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 23/09/2023 la Regione del Veneto ha aderito al progetto "MOVE- IN" (monitoraggio veicoli inquinanti) approvato dalla Regione Lombardia, finalizzato ad introdurre una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, e per il monitoraggio e sull'uso effettivo del veicolo e sullo stile di guida adottato;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1279 del 25/10/2023 è stato approvato l'Accreditamento dei Telematic Service Povider in attuazione del progetto "MoVe-In" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1045 del 23/08/2022. Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse e schema di protocollo d'intesa;
- con successivo Decreto n.230 del 20/11/2023 la Giunta Regionale del Veneto – il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha approvato i documenti tecnici correlati all'attuazione del progetto "MoVe-In" in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.1279 del 25/03/2023;
- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il D.L. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- la deliberazione della giunta regionale n. 1005/dgr del 02/09/2025 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Presa d'atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105."

Riconosciuto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV:
 - o **livello di allerta 0 - verde**: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10;
 - o **livello di allerta 1 - arancio**: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
 - o **livello di allerta 2 - rosso**: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
 - o **livello di allerta 2 – rosso prolungato**: si attiva al secondo bollettino rosso consecutivo misurato e previsto, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- la stazione di riferimento per il Comune di Jesolo è quella denominata "San Donà di Piave";

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- Nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

Visto

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;

Richiamate le ordinanze dirigenziali del comune di Jesolo n. 106 del 01/10/2021, n. 117 del 19/10/2022, n. 189 del 28/12/2023 e n.158 del 05/10/2024 che hanno disposto l'applicazione sul territorio comunale di misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici, rispettivamente nelle stagioni invernali 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con periodo di efficacia fino al 30/04/2025.

O R D I N A

Dalla **data di pubblicazione** della presente ordinanza al **30 aprile 2026 (con esclusione del periodo di festività natalizie dal 20/12/2025 al 06/01/2026)**,

1. Nei periodi dal 01 ottobre 2025 al 19 dicembre 2025 e dal 07 gennaio 2026 al 30 aprile 2026;
Nelle situazioni di **livello di allerta 0 - verde**, **livello di allerta 1 - arancio** e **livello di allerta 2 – rosso**;
il divieto di circolazione nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 08:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
 - a. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;
 - b. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;
 - c. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;
 - d. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;
 - e. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;
2. Nel periodo dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026;
Nella situazione di **livello di allerta 2 – rosso prolungato**;
il divieto di circolazione ed uso tutti i giorni dalle 00:00 alle 24:00, per le seguenti categorie di veicoli:
 - a. macchine operatrici, mezzi agricoli e macchinari industriali di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. con motori non conformi allo Stage III;
3. Divieto dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione;
4. L'ambito territoriale sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte, viene indicato all'**allegato A** del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante. Nella planimetria, vengono evidenziate inoltre, le arterie di traffico escluse dalle limitazioni;
5. I livelli: **livello di allerta 1 – arancio**, **livello di allerta 2 – rosso** e **livello di allerta 2 – rosso prolungato** si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad

emanare e diffondere apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma;

6. Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, oltre che nel periodo di festività natalizie così come suindicato, qualora, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari, l'U.O. Ambiente e Demanio Marittimo ne valuti l'opportunità, oltre che in occasione di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.
7. Deroghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta **livello di allerta 0 - verde** con motivazioni sociali, economici, di salute:
 - a. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
 - b. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - c. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
 - d. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - e. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
 - f. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - g. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
 - h. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
 - i. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
 - j. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
 - k. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
 - l. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
 - m. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
 - n. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
 - o. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.

Lo stesso modello sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Jesolo e sarà reso disponibile presso l'U.R.P. e presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Jesolo in via S. Antonio, 11 a Jesolo.

- p. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a ceremonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- q. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- r. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

- s. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- t. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- u. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- v. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- w. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);
- x. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- y. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- z. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- aa. veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" di cui alla D.G.R.V. n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;

Sono fatte salve le prescrizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

- 8. Deroghe/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso:
 - a. Tutte le deroghe di cui al punto 7, fatta eccezione per quelle di cui al punto 7/i., 7/t. e 7/aa, che sono sostituite come di seguito indicate con motivazioni sociali, economici, di salute;
 - b. (ex 7/i.) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
 - c. (ex 7/t) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Jesolo che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
 - d. (ex 7/aa) la deroga per i veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" non produce effetti in caso di attuazione dei livelli di allerta livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. Per tali veicoli vige il divieto di circolazione;
 - e. per i soli veicoli categoria N diesel di categoria euro superiore alla 4, qualora vi siano effettivi impatti penalizzanti per mezzi operanti nei cantieri collegati ai fondi PNRR.

Chiunque viola le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 c. 13-bis del D.lgs. 285/92, introdotto dall'art. 2 della Legge 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – modifiche al codice della strada" che prevede il pagamento di una somma da € 168,00 a € 678,00 e nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni ai sensi delle norme di cui al capo I sezione II del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/92 - Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

D I S P O N E

La pubblicazione della presente ordinanza nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune di Jesolo; ne verrà altresì inviata copia:

- All'U.O. Ambiente e Demanio Marittimo, per il successivo inoltro alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O. Tutela Atmosfera ed al Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia;
- Alla Prefettura U.T.G. di Venezia;
- Alla Questura di Venezia;
- Al Commissariato di P.S. di Jesolo;
- Alla stazione Carabinieri di Jesolo;
- Al distaccamento Vigili del Fuoco di Jesolo;
- Alla tenenza di Guardia di Finanza di Jesolo;
- Alla Direzione Sanitaria dell'AULSS4 – Veneto Orientale;

- Alla Città Metropolitana di Venezia;
- All'azienda ATVO S.p.a.;
- Al Comando di Polizia Locale, per i controlli di competenza.

Sono abrogate le disposizioni emanate con precedenti ordinanze che vengano a trovarsi in contrasto con la presente.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI JESOLO

Ufficio Ambiente
Area Servizi Esterni

**AREE DI CIRCOLAZIONE SOGGETTE
ALLE LIMITAZIONI DEL TRAFFICO
DAL 01/10/2021**

LE LIMITAZIONI SI APPLICANO ALLE CATEGORIE VEICOLARI:
- VEICOLI PRIVATI E COMMERCIALI BENZINA E0, E1;
- VEICOLI PRIVATI E COMMERCIALI DIESEL E0, E1, E2;
- CICLOMOTORI E MOTOCICLI E0.

LEGENDA

- Traffico Consentito
- Traffico Limitato

